

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3370 del 17/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta VASSALLI S.R.L. con sede legale in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 64 ed attività in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 97; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PANIFICAZIONE INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3405 del 15/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 4464/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **VASSALLI S.R.L.** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 64 ed attività in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 97; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PANIFICAZIONE INDUSTRIALE**

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 15/01/2020, registrata al P.G. dell'Ente al n. 5237 , Pratica Suap n. 106/2020, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 30/01/2020 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 22211 del 12/02/202, dalla Ditta **VASSALLI S.R.L.** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 64 ed attività in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 97, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'azienda richiedente effettua l'attività di **PANIFICAZIONE INDUSTRIALE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere i titoli abilitativi per gli scarichi idrici in pubblica fognatura, le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 11/02/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 12/02/2020 con il n. PG/2020/22211, con la quale è stata comunicata la sospensione del termine di conclusione procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA, conseguente alla richiesta di integrazioni pervenuta dal Servizio Ambiente comunale, di seguito integralmente riportata:

- *“La zona in cui è inserita l’attività è servita da pubblica fognatura. Non essendo stato precisato nulla riguardo agli scarichi idrici nella richiesta di AUA, si chiede di dettagliare il processo produttivo indicando i quantitativi d’acqua impiegati giornalmente nella produzione di panificati;*
- *Si chiede di allegare una planimetria degli scarichi, individuando oltre ai servizi igienici anche le aree di lavorazione e gli scarichi connessi all’attività di produzione panificati e l’eventuale presenza di celle frigorifere con indicazione dei punti di immissione dell’acqua di spurgo delle celle2;*

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 27408 del 20/02/2020 è stato richiesto ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell’ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per le emissioni in atmosfera;

VISTA la documentazione predisposta dalla Ditta, riguardante le integrazioni richieste dal Servizio Ambiente comunale, registrata al P.G. del Comune n. 32316/2020, trasmessa dallo SUAP con nota del 17/03/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 42379 in data 18/03/2020

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara P.G. N. 43904 del 20/03/2020, con la quale sono state richieste le seguenti integrazioni, relativamente alle emissioni in atmosfera:

1. Presentare un quadro riassuntivo aggiornato delle emissioni in cui vengano riportate le portate e le concentrazioni degli inquinanti emessi dalle emissioni indicate come A, B, C, D relative ai bruciatori connessi ai forni di cottura dei panificati;

2. Presentare una planimetria aggiornata delle emissioni in cui vengano riportati anche i punti emissivi indicati come A, B, C, e D;

3. Presentare le schede tecniche degli impianti di abbattimento, riportati come filtri a cartucce/ciclone, della emissione E4 indicata come trasporto pneumatico farina e relativa al silo di stoccaggio in quanto non sono presenti nella documentazione allegata all’Istanza pur avendone barrata la relativa casella;

- fatta pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara con nota di questo servizio P.G. n. 49192 del 01/04/2020

VISTA la nota Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 02-04-2020, acquisita al Prot.Gen.di Arpae n. 50003 del 02/04/2020, con la quale è stato comunicato alla ditta e agli enti

interessati la suddetta richiesta di integrazione atti ai fini istruttori, con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

Viste le integrazioni pervenute dalla ditta tramite SUAP (pervenute al Comune il 04/05/2020 e registrate al P.G. comunale col n. 44123, acquisite al prot. Gen. di Arpae n. 69962 in data 13/05/2020) che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 79759 del 03/06/2020 sono state trasmesse al Servizio Territoriale al fine di fornire allo scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. Gen. n. 86156 del 16-06-2020 con la quale è stata espressa una valutazione favorevole con prescrizioni specificando in particolare che per le nuove Emissioni **E1 ed E2 (Forno panificazione)** si confermano i seguenti limiti proposti dalla Ditta:

- Emissioni E1 – E2 (Forno panificazione) - Valore Limite: Portata = 1500 Nm³/h - Polveri totali = 10 mg/ Nm³;

Per la nuova Emissione E3 (Forno panificazione), si confermano i seguenti limiti proposti dalla Ditta:

- Emissione E3 (Forno panificazione) - Valore Limite: Portata = 2800 Nm³/h - Polveri totali = 10 mg/ Nm³;

Per le sopra indicate emissioni E1, E2 ed E3, tenuto conto di quanto indicato all'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06, si ritiene importante inserire una prescrizione relativa agli eventuali gas odorosi che si potrebbero generare dai forni di cottura e che pertanto non dovranno arrecare disturbo al vicinato.

In caso contrario dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene come previsto al punto 4.1.21 della Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna.

Per la nuova Emissione E4 (Trasporto pneumatico farina), si confermano i seguenti limiti da rispettare ed il sistema di abbattimento proposti dalla Ditta:

- Emissione E4 (Trasporto pneumatico farina) - Valore Limite Portata = 1000 Nm³/h - Polveri totali = 10 mg/ Nm³ con sistema di abbattimento costituito da filtri a tessuto;

Le emissioni denominate A, B, C e D relative ai bruciatori, alimentati a metano, connessi ai forni di cottura del pane con potenze termiche inferiori ad 1 MW; tenuto conto di quanto indicato al punto dd) – Parte I – Allegato IV – Parte V – D. Lgs. 152/06 tali emissioni rientrano tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 co. 1 dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che con nota Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 04-06-2020, acquisita al Prot.Gen.di Arpae n. 80614 del 04/06/2020 si è provveduto alla trasmissione dei pareri del Servizio Ambiente del Comune e di HERA S.p.A.;

VISTO il Parere di HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia, Direzione Acqua del 26 maggio 2020 Prot.n. 45041, acquisito al prot. Gen. di Arpae n. 76312 in data 26/05/2020 nel quale è stato riportato quanto segue:

- *“Destinazione d’uso dell’insediamento: Produzione di prodotti panificati e semilavorati per la panificazione – precottura, surgelamento e spedizione*
- *Tipologia di scarico: - CLASSE B: scarichi acque reflue assimilate alle domestiche - domestiche, acque meteoriche*
- *Ricettore dello scarico: Fognatura Pubblica di tipo misto di Via V. Veneziani*
- *Sistemi di trattamento prima dello scarico: fosse settiche, pozzetti degrassatori*
- *Impianto finale di trattamento: Depuratore di Ferrara (FE), Via Gramiccia*
- *Vista la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di*
- *Elaborato grafico – planimetria scarichi*
- *Relazione tecnica sintetica;*
- *Considerato quanto espresso nella relazione tecnica, ovvero che gli scarichi di acque reflue dal processo produttivo derivano da lavaggio degli impianti/attrezzature (consumo massimo indicativo di 100 litri/giorno) e eventuale condensa decadente delle celle frigorifere (minime quantità)*
- *Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2*
- *Vista la DGR 1053/2003;*
- *Visto il DPR 227/2011 Allegato A- Tab.2 riga 12;*
- *Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia di ambito per i Servizi Pubblici ATO 6 - Ferrara - con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009;*
- *Si esprime sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza **NULLA OSTA** allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del Sistema idrico integrato, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo;*
- *devono essere presentate annualmente le analisi dello scarico dai reparti ove vengono effettuate le attività di lavaggio impianti/attrezzature attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione di cui sopra;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetti degrassatori, fosse settiche) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti con adeguata frequenza a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;*
- *devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere”;*

VISTA il nulla osta, per quanto di competenza, del Settore Governo Del Territorio, Servizio Qualità Ambientale e Adattamento Climatico del Comune di Ferrara del 27 maggio 2020, assunto al Prot. Gen. di ARPAE n. 78421 in data 29 maggio 2020, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo scarico dei reflui in pubblica fognatura e all'impatto acustico, nel quale è stato specificato che per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza, e il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore), artt. 7 e 9 del Regolamento del Comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013, valgono le prescrizioni di seguito riportate:

SCARICHI IDRICI valgono le prescrizioni del parere di HERA n. 45041 del 26/05/2020, ovvero:

- 1) lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo;
- 2) devono essere presentate annualmente le analisi dello scarico dai reparti ove vengono effettuate le attività di lavaggio impianti/attrezzature attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione di cui sopra;
- 3) i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetti degrassatori, fosse settiche) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti con adeguata frequenza a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 4) devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del precitato parere di Hera SPA;

IMPATTO ACUSTICO

- 1) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- 2) Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla Ditta **VASSALLI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e P.IVA n. 01831460389, Con sede

legale in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 64 ed attività in Comune di Ferrara, Via Vittore Veneziani, 97, per l'esercizio dell'attività di **PANIFICAZIONE INDUSTRIALE**;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato (Tipologia di scarico: - CLASSE B: scarichi acque reflue assimilate alle domestiche, domestiche, acque meteoriche) nella Fognatura Pubblica di tipo misto di Via V. Veneziani, servita dal depuratore ubicato in Comune di Ferrara (FE), Via Gramicia, derivante dall'insediamento, è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo;
- 3) Devono essere presentate annualmente le analisi dello scarico dai reparti ove vengono effettuate le attività di lavaggio impianti/attrezzature attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione di cui sopra;
- 4) I sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetti degrassatori, fosse settiche) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti con adeguata frequenza a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 5) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e nella relazione tecnica acquisita agli atti d'ufficio;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce “**Allegato B**” e denominate **E1, E2, E3, E4 (nuove)**;
- 2) Le emissioni **E1, E2, E3, E4** sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni;

EMISSIONI	E1 (nuova) FORNO PANIFICAZIONE	E2 (nuova) FORNO PANIFICAZIONE	E3 (nuova) FORNO PANIFICAZIONE	E4 (nuova) TRASPORTO PNEUMATICO
Portata (Nm ³ /h)	1.500	1.500	2.800	1.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8
Frequenza dell'emissione nelle 24 h	1	1	1	1
Altezza minima (m)	6,5	6,5	6,5	6,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Filtro a tessuto

- 3) Per l'emissione **E1, E2, E3, E4 (nuove)** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'emissione **E2**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ***all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae***;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà

effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;

- 4) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alla emissioni **E1, E2, E3, E4** con frequenza **annuale**;
- 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **"Allegato C"**;
- 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incetezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
- 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e

dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

- 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
- 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;
- 13) Per le emissioni E1, E2 ed E3, tenuto conto di quanto indicato all'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06, si prescrive che gli eventuali gas odorosi che si potrebbero generare dai forni di cottura non dovranno arrecare disturbo al vicinato e in caso contrario dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene come previsto al punto 4.1.21 della Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna;
- Le emissioni denominate A, B, C e D relative ai bruciatori, alimentati a metano, connessi ai forni di cottura del pane con potenze termiche inferiori ad 1 MW, tenuto conto di quanto indicato al punto dd) – Parte I – Allegato IV – Parte V – D. Lgs. 152/06 rientrano tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 co. 1 dello stesso Decreto e non necessitano di autorizzazione.

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, REVOCA, dalla data di rilascio da parte dello SUAP il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia Prot. Gen. N. 003094 del 12 gennaio 2012 (intestata alla ditta Fratelli Zucchini SRL, attualmente SpA);

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e a Hera SPA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.